

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../156217/2006

OGGETTO: COMUNE DI MATHI - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Mathi, con deliberazione C.C. n. 15 del 16/03/2006, trasmesso alla Provincia in data 01/04/2006 (pervenuta in data 10/04/06), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 037/2006)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 16/03/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, introduce "... *alcuni adeguamenti e modifiche per risolvere problematiche ... di assoluta priorità e urgenza ...*", in attesa della predisposizione della Variante Strutturale attualmente in fase di studio, di seguito riportati:

- alla normativa in materia di commercio (D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/2003);
- del testo delle N.T.A., con integrazioni e rettifiche riguardanti il recepimento della modifica di cui al punto precedente, l'introduzione e/o la revisione di alcune definizioni, aggiornando l'articolato vigente, al fine di conseguire maggiore funzionalità di attuazione e gestione del Piano;
- le revisioni cartografiche riguardanti:
 - ≡ rettifica alla perimetrazione delle aree residenziali di nuovo impianto 'An2*' e 'An3';
 - ≡ riduzione cartografica della fascia di rispetto del Canale di San Maurizio;
 - ≡ ripermetrazione in incremento dell'area a servizi (parcheggio ed area mercatale) 'P4', non essendo la stessa sufficiente alle necessità riscontrate;
 - ≡ modifica della destinazione d'uso delle aree destinate a servizi pubblici 'P10' e 'SA2';
 - ≡ modifica della destinazione d'uso dell'area destinata a servizi pubblici denominata 'SI' sita in via Stura e individuazione di tre aree per servizi in via Fornace, in via Banna e in località Grangia Rocchietti;

≠ trasformazione di una porzione di area destinata a parcheggio pubblico "P14" in attività produttive "Ap3₂", al fine di consentire l'ampliamento dell'attività produttiva confinante (Cartiera Ahlstrom);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Mathi, con deliberazione C.C. n. 15 del 16/03/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) l'intervento di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., ad alcune recenti normative e la revisione di numerosi articoli, ha portato ad una parziale riscrittura dell'intero corpo normativo. A tale proposito si invita l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente la modifica proposta, poiché, come riportato dalla Circolare Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998, " ... sono da considerarsi strutturali ... le varianti che, anche se limitate alle sole Norme Tecniche di Attuazione, modificano i principi informatori del Piano ... ";
 - b) con riferimento all'intervento di modifica della destinazione d'uso dell'area "S1" attualmente classificata dal piano a "servizi pubblici per la residenza con specifica destinazione a verde gioco e sport" a "servizi per le attività produttive" "Sp1", si rileva che la superficie di quest'ultima non è stata computata nelle quantità delle aree a disposizione per i servizi delle suddette attività;
 - c) con riferimento alle proposte in materia di commercio, le stesse dovranno essere adeguate, ai sensi della recente D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, ad oggetto "Modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003". L' art. 29 "Approvazione degli

strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari” del suddetto provvedimento, stabilisce “ ... il termine di centottanta giorni (dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti leggi.”;

- d) si rileva, infine, dall’analisi della documentazione geologica, allegata alla Variante, che alcune aree presentano delle prescrizioni in merito al rischio idrogeologico; si consiglia, per motivi di chiarezza ed immediatezza di lettura del Piano, di riportare tali indicazioni negli articoli delle N.d.A. e/o nelle “Schede Tecniche” relative;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Mathi la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,